

OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 25/09/2020.

Art. 2. Definizioni

1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi sono riportate nell'Allegato A che comprende le "Definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, nonché le ulteriori definizioni necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale.
2. Le seguenti 28 "Definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della prima Variante al Piano degli Interventi approvata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questo disciplinate:

- 1 Superficie territoriale
- 2 Superficie fondiaria
- 3 Indice di edificabilità territoriale
- 4 Indice di edificabilità fondiaria
- 5 Carico urbanistico
- 6 Dotazioni Territoriali
- 7 Sedime
- 8 Superficie coperta
- 10 Indice di permeabilità
- 11 Indice di copertura
- 12 Superficie totale
- 13 Superficie lorda
- 14 Superficie utile
- 15 Superficie accessoria
- 16 Superficie complessiva
- 17 Superficie calpestabile
- 18 Sagoma
- 19 Volume totale o volumetria complessiva
- 20 Piano fuori terrazza
- 21 Piano seminterrato
- 22 Piano interrato
- 23 Sottotetto
- 24 Soppalco
- 25 Numero dei piani
- 26 Altezza lorda
- 28 Altezza dell'edificio
- 29 Altezza utile
- 30 Distanze

Art. 101. Entrata in vigore del regolamento edilizio

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
4. L' Art. 4 del Regolamento Edilizio esplicherà la sua efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della Variante al Piano degli Interventi di stralcio della corrispondente disciplina contenuta nelle NTO in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.

Art. 102. Abrogazioni di precedenti norme

1. L'entrata in vigore del Regolamento Edilizio comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.

### **DI CONSEGUENZA:**

- 1) Le pratiche edilizie (PdC o SCIA) presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento edilizio, andranno istruite sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione (vecchio regolamento);
- 2) Le pratiche edilizie (PdC o SCIA) presentate dopo dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento edilizio, ma prima dell'approvazione della prima Variante al Piano degli Interventi (adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 25/09/2020), andranno istruite sulla base della disciplina dettata dal nuovo Regolamento edilizio, fatta eccezione per le 28 definizioni uniformi di cui all'art. 2, comma 2 che esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'approvazione della prima Variante al Piano degli Interventi (tra le quali le definizioni relative al dimensionamento per cui, anche in questa fase transitoria, si continuerà ad utilizzare la disciplina del vecchio regolamento edilizio);
- 3) L'approvazione definitiva della prima Variante al Piano degli Interventi (prevista presumibilmente per gennaio/febbraio 2021), comporterà la contemporanea e TOTALE abrogazione del precedente Regolamento edilizio e, di conseguenza, tutte le nuove pratiche edilizie verranno istruite sulla base della disciplina dettata dal nuovo Regolamento edilizio (eccezione fatta per quelle presentate prima dell'approvazione dello stesso – vedasi punto 1).